SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

17° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

Presidenza del presidente MIGONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2110) Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo

(2315) CUFFÀRO ed altri: Norme in materia di cooperazione allo sviluppo

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2110 e congiunzione con il disegno di legge n. 2315. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2110 e assorbimento del disegno di legge n. 2315)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 5 e *passim*

ANDREOTTI *(PPI)* ..... Pag. 16, 20, 21

BENVENUTI *(Progr. Feder.), relatore alla Commissione* ..... 6, 21, 22 e *passim*

CAPUTO *(Forza Italia)*..... 7, 8, 11 e *passim*

CUFFARO *(Rif. Com. Progr.)*.. 10, 11, 16 e *passim*

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ..... 3, 16, 18 e *passim*

POZZO *(AN)* ..... 5, 6, 7 e *passim*

SERRI *(Misto)* ..... 5, 7, 20 e *passim*

SURIAN *(Forza Italia)*..... 6, 21

VISENTIN *(Lega Nord)* 6, 7

DL 0535

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2110) ***Misure urgenti in tema di cooperazione e sviluppo***

(2315) ***CUFFARO ed altri: Norme in materia di cooperazione allo sviluppo***

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2110 e congiunzione con il disegno di legge n. 2315. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2210 e assorbimento del disegno di legge n. 2315)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2110.

In quanto connesso per materia, è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge: «Norme in materia di cooperazione allo sviluppo», d'iniziativa dei senatori Cuffàro, Salvato, Caponi, Alò, Bergonzi, Carcarino, Crippa, Dionisi, Fagni, Manzi, Marchetti, Orlando, Pugliese e Tripodi.

Propongo che la discussione dei due disegni di legge prosegua congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Stante che il contenuto degli articoli del disegno di legge n. 2315 è stato già trasformato negli emendamenti che il senatore Cuffàro ha presentato al disegno di legge n. 2110, non ritengo necessaria una integrazione della discussione dal momento che la sorte dei citati emendamenti assorbe l'ulteriore *iter* procedurale del già richiamato disegno di legge n. 2315.

Ricordo che il Comitato ristretto, nel corso delle sedute svoltesi dopo il 13 dicembre scorso, ha raggiunto con il Governo, che ha partecipato ai lavori, una intesa sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2110. Comunico quindi che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 3.8, 9.1, 10.1/2, 11.6 e che gli emendamenti 1.1/1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 2.1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 8.1, 10.1/1, 10.3 e 11.1, sono stati ritirati dai presentatori, mentre l'emendamento 9.2, anch'esso ritirato, è stato parzialmente trasformato dal senatore Cuffàro in un ordine del giorno.

Comunico altresì che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 3ª Commissione permanente,

nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 2110 recante "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo",

impegna il Governo:

ad assumere nelle sedi proprie e nelle forme opportune, ogni iniziativa affinchè la disciplina di cui alla legge n. 412 del 1991, e successive modificazioni, sia puntualmente applicata con particolare riferimento al pieno rispetto della normativa comunitaria relativa al principio di reciprocità da parte degli altri paesi in cui le nostre imprese partecipano a gare d'appalto».

0.2110.1.3ª IL RELATORE

«La 3ª Commissione permanente,

nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 2110 recante "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo",

impegna il Governo:

ad adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa idonei provvedimenti diretti al riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare secondo i seguenti princìpi:

a) attribuzione all'Istituto della natura di ente pubblico;

b) individuazione delle funzioni di studio, formazione e ricerca nel campo dell'agricoltura tropicale e delle risorse ambientali, nonchè dei compiti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri per l'attuazione di interventi nel campo della cooperazione allo sviluppo;

c) composizione ristretta degli organi di amministrazione e di controllo e determinazione delle relative indennità di carica in modo da contenere le spese dell'Istituto;

d) rinvio ai princìpi sanciti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di organizzazione e funzionamento degli enti pubblici per quanto non previsto dallo stesso decreto legislativo».

0.2110.2.3ª CIONI, CAPUTO, CUFFARO, BENVENUTI, SURIAN

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, accolgo entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0.2110.1.3a, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno 0.2110.2.3a, presentato dal senatore Cioni e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti che il Comitato ristretto ha presentato al disegno di legge n. 2110. Comunico che i proponenti ri-

nunciano all'illustrazione degli emendamenti che sono stati già discussi in sede di Comitato ristretto e ricordo che sugli stessi il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo prima dell'articolo 1:

Art. ...

(Finalità)

Premettere all'articolo 1 il seguente articolo:

«1. La presente legge reca disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione vigente e di rimuovere gli ostacoli alla loro realizzazione, in attesa della complessiva riforma della cooperazione allo sviluppo, da adottare tenendo anche conto delle risultanze dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 46».

0.1 (Nuovo testo) CUFFARO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Individuazione e gestione delle iniziative di cooperazione)

1. Possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione i Paesi e le popolazioni in via di sviluppo indicati dal CIPE.

2. Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei contributi a Organizzazioni non governative (ONG), sono attuati su richiesta e previa intesa con i beneficiari. Essi sono realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le cui modalità di svolgimento e contenuti tecnici sono stabiliti con provvedimento del direttore della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Nessun impegno verso i Paesi interessati può essere assunto senza previa valutazione di natura tecnica, economica e finanziaria della iniziativa proposta effettuata a cura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

4. Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche alle iniziative affidate ad Organismi internazionali e finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti. In tale caso le iniziative possono essere fi-

nanziate sulla base di valutazioni o di studi di prefattibilità e fattibilità predisposti dai suddetti organismi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri».

1.1 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «del Direttore della Direzione generale» *con le seguenti:* «del Direttore generale» *e aggiungere le parole:* «previo parere conforme del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

1.3 (Nuovo testo) CUFFÀRO

Al comma 3, prima delle parole: «i Paesi» *aggiungere le seguenti:* «le popolazioni e».

1.6 IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere» *con le altre:* «sono di regola».

1.5 (Nuovo testo) SURIAN

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

POZZO. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

SERRI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3 (Nuovo testo), presentato dal senatore Cuffàro.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

POZZO. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal relatore.

È approvato.

BENVENUTI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.5 invito il presentatore, senatore Surian, a ritirarlo per le motivazioni addotte nel corso della discussione in sede di Comitato ristretto.

SURIAN. Accolgo l'invito del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'articolo 1.

VISENTIN. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

POZZO. Signor Presidente, anch'io dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Controlli e verifiche)

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo procede a valutazioni e controlli delle iniziative di cooperazione, ivi comprese quelle di emergenza, nel corso della loro attuazione e a conclusione delle stesse al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi del progetto.

2. In seno alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è istituita una unità di valutazione con compiti di programmazione e gestione delle attività di valutazione. Essa può avvalersi del personale del Nucleo di valutazione tecnica e della segreteria del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, o affidare le valutazioni a soggetti qualificati esterni. La Direzione generale stessa stipula a tal fine con i predetti enti e società convenzioni o contratti per una durata massima di due anni rinnovabili una sola volta.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Valutazioni e controlli» *con le altre:* «Controlli e verifiche».

2.3 (Nuovo testo) IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la programmazione e l'organizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo si avvale dell'Unità tecnica centrale, del nucleo di valutazione tecnica, degli esperti di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della segreteria del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della stessa legge. Controlli e verifiche sono, di norma, affidati a qualificati soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche, italiane, straniere o internazionali. La Direzione generale stipula a tal fine convenzioni o contratti per una durata massima di due anni rinnovabili».

2.4 (Nuovo testo) IL RELATORE

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

CAPUTO. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

POZZO. Signor Presidente, anch'io mi astengo su questo emendamento.

SERRI. Signor Presidente, anch'io dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

POZZO, Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

CAPUTO. Signor Presidente, anch'io mi astengo su questo emendamento.

VISENTIN. Signor Presidente, anch'io dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4 (Nuovo testo), presentato dal relatore, con l'aggiunta dell'avverbio «comprovatamente» nel senso di definire meglio il periodo, cioè «affidati a soggetti esterni comprovatamente qualificati».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

POZZO. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione su questo articolo.

VISENTIN. Signor Presidente, anch'io mi astengo su questo articolo.

CAPUTO. Signor Presidente, anch'io dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardanti il Ministero degli affari esteri, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è riorganizzata ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Con provvedimento del direttore generale e per periodi di tempo determinato gli esperti di cui all'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere assegnati ai vari uffici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le esigenze di personale che derivano dalla pianta organica di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, sono coperte da personale in servizio nei ruoli del Ministero degli affari esteri e da personale del ruolo speciale della cooperazione, istituito dalla presente legge, nel quale confluiscono, per la realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere:

a) i contrattisti di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano superato il concorso per titoli di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) il personale delle altre Amministrazioni dello Stato, ivi compreso il personale docente della scuola, degli enti territoriali e degli enti pubblici in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che ne faccia richiesta scritta entro trenta giorni dalla suddetta data. I relativi posti di organico nelle Amministrazioni di appartenenza sono contestualmente ridotti.

4. Il personale del ruolo speciale è inquadrato nei profili e nelle qualifiche risultanti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione della dotazione organica della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

5. Sulla base di motivate esigenze, il Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale della cooperazione allo sviluppo, può affidare a soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche italiane, straniere o

internazionali, incarichi di consulenza, progettazione, studi di fattibilità e prefattibilità riguardanti le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in particolar modo in relazione alle varie fasi di valutazione previste dal procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compresa la redazione dei termini di riferimento per gare di appalto ed altre procedure concorsuali. Le spese per l'esecuzione di detti incarichi graveranno sul costo complessivo dell'iniziativa da realizzare. Per il conferimento di incarichi individuali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può inoltre avvalersi, in posizione di comando, per un periodo massimo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di personale di altre Amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta unità, per mansioni amministrative e contabili connesse con la chiusura di iniziative pregresse e la loro rendicontazione. Nei confronti del suddetto personale, e di quello della Direzione generale adibito alle predette mansioni, possono essere attivate le procedure e applicate le condizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

7. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo cura anche, d'intesa con l'Istituto diplomatico, le attività di formazione e di aggiornamento del personale del Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione allo sviluppo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

3.6 IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.7 IL RELATORE

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1996 ovvero fino alla data di immissione in ruolo dei titolari, se più ravvicinata.

Sono parimenti prorogati fino al 31 dicembre 1997 il comando e il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e dei dipendenti degli enti pubblici in servizio presso la stessa Direzione generale alla data del 31 dicembre 1995».

3.8 IL RELATORE

Sostituire il primo periodo del comma 5 con il seguente:

«Il Ministro degli affari esteri, su proposta del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, può affidare a qualificati soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche italiane, straniere o internazionali, nei casi in cui l'impiego del personale dell'unità tecnica centrale o delle unità tecniche locali non sia sufficiente a far fronte alle esigenze dell'amministrazione, incarichi di consulenza, progettazione, studi di fattibilità e prefattibilità riguardanti le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in particolar modo in relazione alle varie fasi di valutazione previste dal procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, ivi compresa la redazione dei termini di riferimento per gare di appalto e altre procedure concorsuali».

3.9 IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: «cura anche, d'intesa con l'Istituto diplomatico,» *con le altre:* «è competente anche per».

3.10 IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

CUFFÀRO. Io avevo presentato un emendamento che prorogava fino al 1998 i contratti e i comandi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Questo, secondo me, avrebbe offerto maggiori garanzie all'Amministrazione e una certa tranquillità al personale, che sta svolgendo un ruolo importante.

Purtroppo il nostro emendamento ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio e così abbiamo dovuto abbandonare l'idea della proroga e del concorso di cui avrebbero potuto avvalersi i contrattisti per entrare regolarmente nei ruoli dell'amministrazione. Mi rammarico molto per la piega che la questione ha preso; piuttosto, però, che non avere niente, voterò a favore dell'emendamento 3.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.0.1, tendente ad inserire dopo l'articolo 3 il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente articolo aggiuntivo:*

«Art. ...

1. Con provvedimento del Ministro degli affari esteri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme di attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dell'articolo 19, commi 1 e 1-*bis* della legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. Tali norme di attuazione dovranno definire i criteri di ammissibilità delle iniziative da attuarsi in sede di cooperazione decentrata nonchè i criteri con i quali possono essere finanziati in toto o in parte, con le relative modalità di erogazione e di rendicontazione, le iniziative di cooperazione decentrata promosse da regioni, comuni e province e rientranti nei programmi-paese e negli accordi-quadro di cooperazione bilaterale».

3.0.1 IL RELATORE

CUFFÀRO. Non esito ad ammettere che con tale emendamento si dà in una certa misura risposta alle necessità della cooperazione decentrata. Non avendo però fissato una soglia, una percentuale di risorse da assegnare a questo tipo di cooperazione, in realtà lasciamo comuni, province e regioni completamente nelle mani dell'amministrazione centrale, anche per programmi molto interessanti a cui può venire a mancare quel tanto di risorse che ne potrebbe consentire la realizzazione. L'emendamento perciò non mi soddisfa e voterò contro di esso.

CAPUTO. La mia parte politica voterà a favore dell'emendamento 3.0.1. Ritengo che non sia possibile e soprattutto giusto assegnare riserve fisse alla cooperazione decentrata. Così facendo, infatti, daremmo inizio alla riforma del settore della cooperazione, riforma su cui avevamo deciso, tutti d'accordo, di non impegnarci per il momento. Indipendentemente dai meriti della cooperazione decentrata non è questa la sede per compiere un passo che indubbiamente introdurrebbe elementi di novità considerevoli e pregiudicherebbe la riforma complessiva della legge su cui ci siamo impegnati a procedere soltanto dopo che la Commissione bicamerale d'inchiesta avrà fatto conoscere le sue conclusioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo che segue:

Art. 4.

(Stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo sono determinati annualmente per il triennio successivo in sede di legge finanziaria. Nei limiti di detto stanziamento, su proposta del Ministro degli affari esteri, il CIPE approva il documento di programmazione triennale contenente l'indicazione dei Paesi e delle popolazioni beneficiari e le previsioni di spesa.

2. In attuazione della programmazione di cui al comma 1 il Ministero degli affari esteri conclude accordi internazionali di cooperazione pluriennale».

Di questo articolo viene chiesta la soppressione con l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Porcari.

POZZO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 4.5 e a tutti gli altri emendamenti a firma del collega Porcari.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Affidamento dell'esecuzione ai Governi beneficiari)

1. L'attuazione di iniziative di cooperazione può essere affidata ai Governi dei Paesi beneficiari, nel rispetto di condizioni indicate in apposite direttive del comitato direzionale elaborate sulla base di criteri analoghi a quelli seguiti per l'aiuto allo sviluppo dall'Unione europea.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Affidamento dell'esecuzione ai Governi beneficiari)

1. L'attuazione di iniziative di cooperazione può essere affidata, con provvedimento del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, ai Governi dei paesi beneficiari, nel rispetto di condizioni indicate in apposite direttive del Comitato direzionale elaborate, di regola, sulla base del programma-paese e di criteri analoghi a quelli seguiti per l'aiuto allo sviluppo dall'Unione europea e dalle Agenzie dell'ONU».

5.1 (Nuovo testo) SURIAN

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal enatore Surian, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Gestione del contenzioso)

1. La durata in carica della Commissione per il contenzioso di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata di un anno.

2. Lo schema di transazione definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, viene trasmesso all'Avvocatura dello Stato, che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione, e quindi al Consiglio di Stato che si pronuncia entro sessanta giorni. Decorsi tali termini l'Amministrazione può procedere alla stipula delle transazioni anche in difetto dei suddetti pareri.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La durata in carica della commissione per il contenzioso istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 0.1 della presente legge, e comunque, per non oltre due anni».

6.1 (Nuovo testo) CUFFÀRO

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni».

Sostituire inoltre le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

6.2 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «si pronuncia» *con le seguenti:* «è tenuta a pronunciarsi».

6.3 PORCARI, POZZO

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Cuffàro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dai senatori Porcari e Pozzo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Erogazione delle borse di studio concesse dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, dopo la parola: «convenzioni» *aggiungere le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,».

7.1 PORCARI, POZZO

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Porcari e Pozzo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Valutazioni di congruità)

1. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, determina, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per stabilire la congruità dei prezzi per l'acquisto fuori del territorio nazionale di beni e servizi previsti per l'attuazione di iniziative di cooperazione. Il provvedimento terrà in particolare conto le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
le procedure adottate in argomento dall'Unione europea.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «proprio decreto da emanarsi» *con le altre:* «propria delibera da adottare» *e la parola:* «argomento» *con l'altra:* «materia».

8.2 IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Volontari in servizio civile)

1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 agosto 1991, n. 288,

relative ai volontari in servizio civile, si applicano anche al personale italiano che, con la medesima qualifica di volontario e nei limiti di un contingente annuo stabilito con apposito provvedimento della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, presti la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da Organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani.

Comunico che in relazione all'articolo 9 è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 3ª Commissione permanente,

impegna il Governo:

a provvedere alla copertura assicurativa dei rischi relativi a vita, infortuni, malattie professionali degli esperti privati o comandati da altre Amministrazioni o enti pubblici, o esperti di cui agli articoli 12 e 16 della legge n. 49 del 1987, *inviati in breve o lunga missione all'estero*».

0.2110.3.3ª CUFFÀRO

ANDREOTTI. Senatore Cuffàro, io non parlerei di malattie professionali, ma semplicemente di malattie. Ci si può ammalare facendo cooperazione in Africa o altrove senza che ciò sia dovuto per forza allo svolgimento della professione.

A mio avviso, quindi, è preferibile limitarsi a parlare di «malattie».

CUFFÀRO. Accetto la proposta del senatore Andreotti che mi sembra migliorativa rispetto al mio testo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accetta l'ordine del giorno del senatore Cuffàro, così come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0.2110.3.3ª, presentato dal senatore Cuffàro, con la modifica suggerita dal senatore Andreotti.

È approvato.

Sempre a questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Personale in servizio civile)

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32, e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani».

9.1 (Nuovo testo) IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Programmi delle Organizzazioni non governative)

1. Ai programmi promossi da Organizzazioni non governative o ad esse affidati, in corso di realizzazione al 31 dicembre 1993, sono applicabili le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti a tale data.

2. In relazione ai suddetti programmi, inoltre, sono eccezionalmente considerate ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'*iter* amministrativo del programma cui si riferiscono oppure in presenza di variazioni del piano finanziario non previamente autorizzate; sono altresì rendicontabili le spese effettuate con prelievo di fondi da altri capitoli operato senza la preventiva autorizzazione e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una valutazione di congruità.

3. Le spese di cui al comma 2, adeguatamente documentate, possono essere riconosciute a condizione che le attività previste nel periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque realizzate e gli obiettivi raggiunti.

Avverto che su questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente ordine del giorno:

«La 3ª Commissione permanente,

nell'approvare il disegno di legge n. 2110 recante "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo",

impegna il Governo:

ad individuare misure che consentano di superare l'obbligo da parte delle organizzazioni non governative di presentare garanzie assicurative o fidejussorie a fronte dei contributi e dei finanziamenti a loro erogati per l'esecuzione dei progetti affidati, ovvero di assorbire gli oneri di tali garanzie nel costo complessivo del progetto;

a definire rapidamente tutte le misure atte a semplificare le procedure di contabilità che presiedono al settore».

0.2110.4.3ª IL RELATORE

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si esprime in senso favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0.2110.4.3ª, presentato dal relatore.

È approvato.

All'articolo 10 sono stati presentati inoltre i seguenti emendamenti:

All'emendamento 10.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea».

10.1/2 SERRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Programmi per le organizzazioni non governative)

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai suddetti programmi, inoltre, sono ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'*iter* amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure

in presenza di variazioni del piano finanziario non preventivamente autorizzate, oppure le spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli, operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità; tali spese vengono ammesse a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti.

3. I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee vengono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima sono subordinate al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che vengono ammesse o respinte entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che viene detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative».

10.1 (Nuovo testo) IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Programma delle organizzazioni non governative)

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, in corso di realizzazione o comunque approvati dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazioni vigenti a tale data.

2. Le spese relative ai programmi di cui al comma 1 possono essere riconosciute a condizione che siano adeguatamente documentate e che le attività effettuate nel periodo al quale il rendiconto si riferisce risultino comunque realizzate, e funzionali agli obiettivi da raggiungere e i loro costi vengano riconosciuti congrui.

3. In conformità alle procedure seguite in sede di Unione europea, le spese di cui al comma 1, sempre che ricorrano le condizioni previste al comma 2, sono eccezionalmente considerate ammissibili alla rendicontazione, anche se effettuate prima del perfezionamento della procedura amministrativa del programma cui esse si riferiscono. Eventuali variazioni del piano finanziario che si siano rese necessarie per la migliore funzionalità dei programmi sono parimenti considerate ammissibili, anche in assenza di formale approvazione, purchè non superino l'ammontare complessivo approvato».

10.2 CUFFARO

Metto ai voti l'emendamento 10.1/2, presentato dal senatore Serri.

È approvato.

CUFFÀRO. Signor Presidente, vorrei invitare il relatore a riformulare il comma 2 dell'emendamento 10.1 da lui presentato tenendo conto della formulazione da me proposta con l'emendamento 10.2.

Non intendo assolutamente fare ostruzionismo e sono disposto a continuare con i lavori, devo dichiarare però che condiziono il mio voto finale allo scioglimento del nodo costituito dall'articolo 10.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritengo sarebbe meglio se al comma 2 dell'emendamento 10.1 del relatore ci si riferisse a «spostamento di fondi da altri capitoli» e non a «prelievo di fondi». Inoltre, per evitare che insorgano ulteriori discussioni, propongo il seguente subemendamento che si riferisce alla parte finale del secondo comma dello stesso emendamento 10.1: «tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti e le relative attività siano funzionali ai predetti obiettivi, fatta salva la congruità del costo complessivo».

In effetti, i competenti uffici del Ministero temono di essere sommersi da molte richieste legate alla necessità di definire il concetto di congruità. Pertanto, l'espressione «fatta salva la congruità del costo complessivo» serve a non riaprire tutte le procedure per il calcolo delle spese. Il concetto difeso dal senatore Cuffàro verrebbe accettato pienamente. Il problema è che il costo complessivo venga riconosciuto congruo, ma senza istituire un organo apposito per questo riconoscimento e senza riaprire tutte le procedure.

ANDREOTTI. Ma che vuol dire amministrativamente l'espressione «fatta salva...»? Capisco la sostanza della proposta, ma non la forma.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nel corso della precedente discussione non avevo capito che la sostanza del problema stava nella necessità di ricalcolare o meno tutti i costi. Si tratta di ricalcolare i prezzi attuali o di assicurare il pagamento di arretrati che non sono stati ancora percepiti? Evidentemente i dirigenti del Ministero che dovranno poi esaminare tutte le pratiche temono che si debba cominciare di nuovo il calcolo delle spese.

PRESIDENTE. Se ho capito bene il senso di questa proposta del Governo, i costi non dovrebbero essere ricalcolati, ma dovrebbe rimanere la possibilità di sollevare eccezioni nel caso esistano dubbi sulla congruità del costo complessivo.

SERRI. Credo che la formulazione del Governo vada interpretata nel senso che, senza prevedere nuovi procedimenti, lo stanziamento stabilito deve risultare congruo alle attività svolte o, viceversa, queste ultime devono risultare congrue allo stanziamento stesso. Se il costo complessivo risulterà congruo agli obiettivi (fatto salvo cioè questo risultato)

si potrà procedere. Non so giuridicamente, ma politicamente questa formulazione risponde alle esigenze che avevamo avanzato.

CUFFÀRO. Non posso accettare assolutamente l'ultima proposta del Governo. Mi fa piacere che queste mie dichiarazioni rimangano a verbale, perchè in sede di Comitato ristretto non c'era questa possibilità. Saremo noi a raccontare la storia di questo provvedimento, ma non sempre saremo obiettivi. E allora in questa sede voglio sottolineare che l'elencazione contenuta nell'emendamento 10.1 del relatore è già molto ampia per quanto riguarda le spese da riconoscere; si parla persino della spesa relativa a costruzioni e attrezzature in mancanza di una previa valutazione di congruità. Di conseguenza, o manteniamo la verifica finale del costo e quindi l'accertamento della congruità, oppure diamo il via a una serie di possibili malversazioni. Facendo salva la congruità del costo complessivo, che non verrebbe quindi accertata al momento della liquidazione delle spese, potremmo accorgerci che il costo di una determinata opera è lievitato enormemente e che l'amministrazione l'ha dovuto purtuttavia pagare in ragione della formulazione della legge.

Propongo pertanto che il subemendamento del Governo sia riformulato nel seguente modo: «tali spese possono essere riconosciute a condizione che le attività effettuate nel periodo al quale il rendiconto si riferisce risultino comunque realizzate e funzionali agli obiettivi da raggiungere e i loro costi complessivi vengano riconosciuti congrui». Se il Governo accetterà questa soluzione, voterò a favore dell'emendamento, quindi dell'articolo, e di tutto il provvedimento; altrimenti ne trarrò le conseguenze. Certo, non posso bloccare l'approvazione del disegno di legge in questa fase finale, però dalla decisione del Governo posso far discendere il mio atteggiamento.

CAPUTO. Tendo a concordare con il collega Cuffàro sulla necessità di inserire dei «paletti» ulteriori.

Effettivamente la dizione «fatta salva la congruità del costo complessivo» non lascia capire bene a chi compete la decisione sulla congruità di tale costo.

SURIAN. La penso anch'io allo stesso modo.

ANDREOTTI. Anche a me non risulta chiaro a chi spetta il compito di riconoscere la congruità del costo complessivo.

PRESIDENTE. Stiamo tentando di superare una questione ben precisa, quella posta dai meccanismi in atto, che hanno bloccato l'approvazione della rendicontazione delle organizzazioni non governative.

BENVENUTI, *relatore alla Commissione*. Anch'io, Presidente, ritengo che la necessità maggiore sia quella di evitare che vengano introdotte procedure che possano nuovamente bloccare quanto con questa normativa noi cerchiamo di agevolare. È importante, cioè, che non venga riproposta una procedura che ha causato tanti problemi. Sono poi aperto a qualsiasi formulazione, purchè resti ferma questa esigenza.

SURIAN. A mio avviso la congruità dei costi deve già essere stata valutata da qualcuno e, se così non è, occorre provvedere.

PRESIDENTE. A me pare che sarebbe preferibile specificare chi è che deve procedere al riconoscimento di questa congruità e deve essere chiaro in proposito che non vogliamo innescare un processo esterno. Potremmo affidare questo incarico alla Direzione generale del Ministero.

SERRI. Signor Presidente, io mantengo i miei dubbi. A mio avviso, questa precisazione potrebbe finire con l'aggravare i problemi perchè non dimentichiamo che si tratta di programmi che sono in arretrato di tre anni. Considerate poi che la congruità dei progetti è già stata valutata dagli esperti del Ministero, secondo quanto previsto dalla normativa corrente; infatti, prima di liquidare totalmente un progetto si valuta la sua congruità. Quindi, inserire tale previsione in una nuova legge significherebbe attivare un qualche procedimento diverso da quello che già dovrebbe essere stato esperito. Pertanto, propongo che in sostituzione della frase «fatta salva la congruità del costo complessivo» sia inserita l'altra: «a condizione che il costo complessivo risulti congruo».

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei soltanto ricordare che non partiamo da un terreno completamente vergine in quanto tutti i progetti sono già stati oggetto di valutazione; nella maggior parte dei casi, quindi, il problema è quello di un controllo di congruità, non si tratta di aprire nuove questioni. Personalmente, stavo per suggerire la dizione «sia congruo», il senatore Serri propone l'altra «risulti congruo»; in ogni caso, è chiaro che lo svolgimento di questa attività non può che rientrare nei compiti propri della Direzione generale per la cooperazione.

Ribadisco dunque che non si tratta di introdurre altri organi nè giudicanti nè di controllo; mi pare che la scelta da farsi ormai sia tra le dizioni «risulti congruo» o «sia congruo».

CUFFÀRO. Signor Sottosegretario, lei è d'accordo con la dizione «... le relative attività siano state realizzate e siano funzionali...»?

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È preferibile dire «siano funzionali», guai infatti se non fossero state realizzate.

CUFFÀRO. Lei sa però che abbiamo vigneti inesistenti e corsi di formazione professionali mai realizzati.

BENVENUTI, *relatore alla Commissione*. Forse la formulazione migliore è la seguente: «... le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi...».

SERRI. Può darsi che dopo ore di discussione non abbia più la necessaria lucidità. Tornando al punto precedente, ritengo che il costo debba risultare congruo dopo le normali operazioni del Ministero. Ci sono infatti, considerando anche la ragioneria, almeno tre passaggi am-

ministrativi. Temo dunque che l'espressione «sia» o «venga riconosciuto congruo» richieda ulteriori procedure.

CUFFÀRO. Si esiste una procedura di riconoscimento della congruità del costo, tale procedura si applica una volta per tutte e gli altri uffici non potranno riaprire la questione. Ma se il costo deve risultare congruo e ci sono vari passaggi, allora ad ogni passaggio qualcuno potrà sostenere che il requisito della congruità manca.

Abbiamo inoltre considerato la congruità del costo complessivo: si tratta di una apertura di credito enorme. Bisognerebbe, in effetti, considerare le spese parziali e le attività parziali, perchè ci potrebbero essere dei costi non controllati che poi si raccordano in un costo complessivo congruo. Mi sembra quindi che già abbiamo concesso notevole elasticità all'attività dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Sottopongo la mia opinione a tutti i colleghi e in particolare al relatore e al rappresentante del Governo che dovrebbero esprimere un parere finale. Ritengo che le richieste relative alla parola: «congruità» siano fondate, ma nutro dei timori sul riconoscimento, perchè quest'ultimo potrebbe comportare una procedura ulteriore di accertamento della congruità dei costi. Potremmo allora ricorrere all'espressione: «e il loro costo complessivo sia congruo». In questo modo non si postula da parte del legislatore una nuova procedura, ma si fissa un principio che può essere invocato da chiunque.

BENVENUTI, *relatore alla Commissione*. A questo punto credo che il subemendamento 10.1/3 debba essere inteso nella seguente formulazione: «tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo». Ritengo sia questa la formulazione migliore, che eviterebbe gli opposti pericoli di non fissare cioè un principio di congruità, quindi di essere fuori di ogni limite, e di introdurre un criterio che potrebbe riaprire le procedure.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi dichiaro d'accordo su quest'ultima formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1/3.

CAPUTO. Chiedo che l'emendamento venga votato per parti separate.

Chiedo cioè che venga votata per prima la parte fino alle parole: «predetti obiettivi» e poi la frase: «e il loro costo complessivo sia congruo».

PRESIDENTE.Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore Caputo s'intende accolta.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.1/3 fino alle parole: «predetti obiettivi».

È approvato.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento consistente nell'espressione: «e il loro costo complessivo sia congruo».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1/3, così come riformulato, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, nuovo testo, così come emendato, interamente sostitutivo dell'articolo, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Cuffàro.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Aiuti di emergenza)

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o suo delegato, su richiesta del direttore generale della cooperazione allo sviluppo, autorizza con apposita procedura d'urgenza l'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Il direttore generale della cooperazione allo sviluppo delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo determina con propria delibera le tipologie e le modalità per gli interventi di emergenza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «ne stabilisce la durata.» *inserire il seguente periodo:* «Dell'intervento viene data immediata comunicazione ai due rami del Parlamento».

11.2 (Nuovo testo) CUFFÀRO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato direzionale determina con propria delibera le tipologie e modalità per gli interventi di emergenza, informandone contestualmente il Parlamento».

11.3 SURIAN

Al comma 2, anteporre il seguente periodo:

«2. Successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge non sono ammessi interventi straordinari ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel precedente comma 1 del presente articolo».

11.4 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Entro sessanta giorni dall'autorizzazione il Ministro invia al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui risultati ottenuti».

11.5 (Nuovo testo) CUFFARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato autorizza con apposita procedura d'urgenza il pagamento, a valere sulle disponibilità accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, ad enti italiani o stranieri, ivi compresi le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro, delle spese per l'attuazione degli interventi nelle Repubbliche sorte nei territori dell'ex Jugoslavia, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

11.6 IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 11.2, nuovo testo, presentato dal senatore Cuffàro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Surian.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, nuovo testo, presentato dal senatore Cuffàro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

POZZO. Signor Presidente, desidero per prima cosa dare atto al Comitato ristretto degli evidenti sforzi compiuti per migliorare il testo del provvedimento e conferire ad esso un contenuto maggiormente garantista.

Ciò detto, mi corre anche l'obbligo di precisare che, nel corso della discussione generale, non ho affatto voluto esprimere a nome del mio Gruppo politico - e sarebbe stato un non senso - un globale giudizio negativo nei confronti della cooperazione, anche se, a torto, forse, ho parlato di «malacooperazione», ricorrendo a una dizione impropria e abusata.

Nel corso di quel mio precedente intervento volevo soltanto porre l'accento sugli effetti devastanti che la cattiva gestione delle risorse ha prodotto sulla cooperazione; e, sicuramente, mi rivolgo al relatore e ai suoi puntuali apprezzamenti, non ho inteso banalizzare il giudizio sulla cooperazione sull'ondata di un populismo approssimativo che proprio alla cattiva gestione del pubblico denaro si riallaccia. Resta il fatto però che il mio giudizio finale sul provvedimento non è positivo e che mi asterrò dal votarlo.

Desidero infine resti a verbale la mia personale convinzione che questo dibattito, corretto ed encomiabile dal punto di vista formale, ha finito con il sovrapporsi agli accertamenti che sta conducendo la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione, vanificandone l'operato.

A due settimane dal rientro delle sue delegazioni recatesi nei continenti interessati alla cooperazione, la Commissione bicamerale non è stata ancora convocata. A mio avviso la questione non può essere ignorata, anche perchè la Commissione d'inchiesta aveva assunto l'impegno di iniziare i suoi lavori di relazione al Parlamento immediatamente dopo la conclusione degli accertamenti eseguiti *in loco*. Ciò mi spinge a credere che quella Commissione non sia incoraggiata a continuare il suo lavoro e a questo si aggiunge che, mentre il giudizio finale sulle devastazioni prodotte dalla cooperazione ritarda, si è accelerato il processo che ha portato all'approvazione, sia pure con tutte le cautele che qui sono state adottate, di questo provvedimento di proroga. Certo, ho apprezzato molto quanto dai colleghi è stato detto circa la congruità dei costi e l'operatività dei progetti, ciò però non può farmi dimenticare che tanti progetti devastanti, non esito a definirli così, sono stati riconosciuti regolari dal punto di vista formale degli investimenti.

Rimango altresì sconcertato dal fatto che le due Commissioni, la Commissione esteri del Senato e la Commissione bicamerale d'inchiesta, procedano ciascuna per proprio conto. Occorre allora che si conosca, anche se può suonare sgradita, l'opinione di chi si trova in entrambe le Commissioni a svolgere il proprio lavoro con serietà intellettuale e morale e con professionalità.

Per tutti questi motivi mi asterrò dal votare il disegno di legge in discussione, confermo però la soddisfazione di aver partecipato, sia pure con riserva critica, ai lavori della Commissione esteri del Senato che ha svolto puntualmente, come sempre del resto, la sua opera.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pozzo per le parole usate sia pure nell'esprimere un voto di astensione e vorrei assicurarlo che esiste da parte di tutti i membri di questa Commissione la ferma volontà affinchè la Commissione bicamerale d'inchiesta possa lavorare nel migliore dei modi. La sua opera di accertamento infatti è sicuramente necessaria e merita l'appoggio di tutto il Parlamento; che poi vi sia anche un'altra esigenza, variamente valutata, di far sì che nel frattempo non ci si privi degli strumenti anche minimi per dotare il nostro paese di una politica di cooperazione, questo è un altro discorso.

CAPUTO. Signor Presidente, pur condividendo in buona parte le riserve espresse dal senatore Pozzo, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge, cui ha cercato di dare un apporto costruttivo, per una serie di ragioni che vorrei brevemente esplicitare.

Innanzi tutto ci siamo resi conto che senza questo provvedimento, che insisto a chiamare tampone e non ponte, ci sarebbe stato un blocco di tutte le attività di cooperazione che avrebbe potuto danneggiare seriamente non soltanto le varie organizzazioni interessate, ma anche l'immagine complessiva del nostro paese all'estero.

In secondo luogo, abbiamo riscontrato – e di questo ringrazio tutti i colleghi – la volontà di non anticipare con questo disegno di legge una riforma della legge n. 49 del 1987. Abbiamo cercato infatti di attenerci allo stretto indispensabile, ponendo dei limiti temporali anche all'operatività di questo provvedimento che speriamo siano i più ristretti possibili, in quanto – come auspicato ufficialmente – il lavoro della Commissione bicamerale d'inchiesta deve concludersi in tempi ragionevoli e sulla base di quello si potranno poi apportare alla succitata legge n. 49 quei miglioramenti che sono assolutamente necessari.

Inoltre, voteremo a favore di questo disegno di legge perchè riteniamo che, nel bene e nel male, la cooperazione sia uno strumento indispensabile per una politica estera italiana attiva. Abbiamo cercato con questo provvedimento di fissare dei limiti in modo che non si ripetano gli abusi del passato; certo, non siamo interamente soddisfatti per come esso verrà licenziato, anche perchè in queste cose è difficile raggiungere la perfezione, ma riteniamo che la nostra Commissione abbia svolto un onesto lavoro.

Infine, siamo favorevoli al testo che ci accingiamo a licenziare perchè mi sembra che, attraverso questo provvedimento, siamo riusciti ad introdurre, oltre ad alcuni elementi di ulteriore controllo, anche certi elementi di flessibilità che sono indispensabili in una materia del genere.

Per tutte queste ragioni, dunque, confermo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge in titolo e ringrazio i colleghi per il buon lavoro che siamo riusciti a svolgere insieme.

CUFFÀRO. Signor Presidente, nell'esaminare il disegno di legge n. 2110 abbiamo tenuto un comportamento dettato da due preoccupazioni. La prima – espressa anche dal senatore Pozzo nel suo intervento – è che il provvedimento in oggetto configurasse una riforma tale da vanificare l'operato della Commissione bicamerale d'inchiesta e da pregiudicare futuri interventi nel settore della cooperazione, che invece debbono necessariamente tener conto dei risultati cui perverrà, alla fine dei propri lavori, tale Commissione. Proprio a questo proposito, vorrei dire – per inciso – che ci rammarichiamo del fatto che, ancora una volta, non si registrano notizie positive circa il lavoro di quell'organismo. La sua mancata convocazione ci preoccupa; non vorremmo infatti che i viaggi compiuti all'estero, che credo siano serviti ad accertare grosse disfunzioni, vengano poi vanificati traducendosi in mere gite turistiche.

L'altra nostra preoccupazione è stata quella di evitare che si addivenisse ad un blocco totale delle attività di cooperazione, che avrebbe pregiudicato definitivamente il ruolo del nostro paese sul terreno delicatissimo dei rapporti internazionali e, nello stesso tempo, che non venissero vanificati gli sforzi positivi compiuti finora per una cooperazione che sia davvero di sollievo alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

Pertanto, abbiamo sfrondato il più possibile – contribuendo credo in modo positivo a questa operazione – il testo del provvedimento presentatoci dal Governo e lo abbiamo non solo ridotto all'essenziale, ma anche corretto in modo sostanziale in molte sue parti. In sostanza, gli abbiamo restituito la sua fisionomia iniziale, quella cioè di un provvedimento di emergenza – mi piace più questo termine che non la parola «tampone» – che comunque non rappresenterà un ostacolo per la riforma globale dell'intero settore, che si rende necessaria e che deve – lo ripeto – prendere le mosse dalle risultanze cui perverrà l'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta. Certo, non si può dire che questo sia il compito peculiare di tale organismo in quanto spetterà poi alle Commissioni competenti per materia dei due rami del Parlamento predisporre il testo della riforma, ma sicuramente non si potrà legiferare senza tener conto della lezione che ci viene dal passato.

Faccio presente inoltre che, consci di forti tensioni presenti all'interno dell'amministrazione, siamo riusciti a reintrodurre nel testo una valorizzazione del ruolo di alcuni organi tecnici, non intendendo con questo assolutamente operare delle forzature, ma neanche tagli o sottovalutazioni che potessero configurare in qualche modo una riforma. Infatti, anche decidere la liquidazione del ruolo di un organo tecnico significa incidere su un corpo legislativo con una misura di riforma. Vi sono quindi degli aspetti positivi in questo provvedimento (e ne potrei citare degli altri); del resto il testo definitivo renderà evidente il contributo, spero costruttivo, che abbiamo dato alla sua approvazione. Ritengo tuttavia che questo provvedimento contenga anche delle norme che ammettono una eccessiva discrezionalità dell'amministrazione, mentre al tempo stesso non sono state soddisfatte esigenze dettate da leggi vigenti, in modo particolare dalla normativa sulla cooperazione decentrata.

Abbiamo incontrato degli ostacoli, a cominciare dalle valutazioni della Commissione bilancio su alcuni emendamenti che erano stati proposti in questa sede. A parte ciò, ritengo che il testo sia rimasto carente

sotto molti profili. Nutro in particolare delle preoccupazioni per quanto riguarda i futuri problemi di rendicontazione e desidero pertanto che queste mie affermazioni rimangano a verbale. Non vorrei che, nell'ansia di rimettere in moto l'attività di cooperazione, si fossero approvate coperture di carattere legislativo su fatti che hanno rappresentato degli abusi e che per il nostro paese hanno costituito un notevole danno.

Abbiamo introdotto degli elementi positivi, ma non tutto il disegno di legge presenta aspetti chiari e positivi. Nonostante ciò, abbiamo continuato a difendere la scelta della sede deliberante fino all'ultimo. In effetti, abbiamo apprezzato molto lo sforzo della Commissione, del relatore e dello stesso Presidente per corrispondere a esigenze che anche noi avevamo posto. Abbiamo anche notato che da parte dei membri della Commissione, nel giudicare alcune nostre proposte, non ci sono stati atteggiamenti di carattere pregiudiziale e ringrazio i colleghi per questo.

Nel dichiarare il mio voto di astensione, non voglio sottovalutare gli elementi positivi che abbiamo introdotto nel testo al nostro esame, perchè questo significherebbe vanificare il nostro stesso lavoro. Ci asterremo nella votazione finale del disegno di legge, ma mi pare che abbiamo dato la possibilità di definire meglio questo provvedimento e che quindi l'attività di cooperazione allo sviluppo possa riprendere in attesa della riforma globale che auspichiamo, quella riforma che dovrà garantire, nei limiti dell'umano, che la cooperazione non sia fonte di abusi, di affari, di degenerazioni e di commerci illeciti a favore di coloro che riescono a speculare persino sulla miseria umana. Il nostro voto di astensione quindi prende in considerazione le luci e le ombre del provvedimento che abbiamo esaminato con tanta attenzione.

SERRI. Signor Presidente, voterò a favore di questo provvedimento. Sappiamo che esso non rappresenta la riforma della cooperazione e del resto non erano queste le nostre intenzioni. Ci dovrà essere una riflessione più generale sulla nostra attività di cooperazione allo sviluppo e si dovrà tenere conto anche dei risultati della relativa Commissione d'inchiesta.

Credo che la legge che stiamo approvando sia nel complesso positiva e del resto alcuni di quei provvedimenti che vengono definiti di emergenza risultano poi molto importanti nel tempo, anche perchè si definiscono in un rapporto più stretto tra l'Esecutivo, il Legislativo e le persone interessate alle attività contemplate dalle norme in questione. Tutto ciò assicura al nostro lavoro concretezza anche nel misurare gli effetti di una singola parola; lo abbiamo verificato nel corso del nostro intenso lavoro.

Ma ho preso la parola soprattutto per esprimere l'augurio che l'altro ramo del Parlamento possa procedere con altrettanta rapidità e intensità di lavoro. In ogni caso, qualunque evenienza politica sopravvenga (spero comunque che non si renda troppo lungo o addirittura impossibile il lavoro dell'altro ramo del Parlamento), chiedo al Governo di non ignorare il lavoro che abbiamo svolto e soprattutto di non vanificarlo. Se abbiamo operato nei limiti che ci siamo imposti e con quell'intensità sopra ricordata, anche grazie alla collaborazione attiva di tutti i colleghi (che pure a volte si è manifestata in maniera dialetticamente vivace), lo ab-

biamo fatto perchè abbiamo ritenuto il problema particolarmente importante e per alcuni aspetti particolarmente urgente. Chiedo quindi al Governo - ripeto - di non ignorare e di non vanificare questo nostro lavoro, qualunque evenienza politica sopravvenga, anche perchè il Governo in questo caso ha avuto la correttezza di presentare un disegno di legge e di sottoporsi a un dibattito serio in Parlamento. Credo pertanto che il Governo stesso sia legittimato, nel caso qualche evenienza politica possa allontanare o rendere impossibile il lavoro della Camera dei deputati, a prendere tutte le misure per salvare questo lavoro che scaturisce dal contributo di tutti, anche di coloro che hanno espresso minore soddisfazione.

BENVENUTI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il Presidente e tutti i colleghi per il loro contributo, per aver lavorato insieme a me allo scopo di portare a buon fine questo provvedimento, pur con tutte le espressioni critiche che sono emerse che ci hanno aiutato a raggiungere le soluzioni migliori. Naturalmente le singole soluzioni possono non essere soddisfacenti per tutti i colleghi, ma il nostro intenso lavoro ha permesso di ripulire il testo da imprecisioni ed errori.

Ringrazio il sottosegretario Gardini e il suo collega Scammacca del Murgo e dell'Agnone, oltre che i funzionari del Ministero degli affari esteri, in particolare il dottor Scannella, perchè la sua collaborazione è stata preziosa nel corso dei nostri lavori. Ringrazio ovviamente anche i funzionari della nostra Commissione che hanno sopportato in questa settimana un notevole lavoro supplementare per poter coordinare le varie proposte di modifica che venivano presentate.

In secondo luogo, vorrei assicurare al senatore Pozzo che non ho mai ritenuto banale quanto da lui sostenuto e credo che come me la pensino tutti i colleghi. Sicuramente possiamo trovarci in disaccordo e avere opinioni diverse, ma quanto il senatore Pozzo è solito rappresentarci non è mai banale e bensì va considerato, come nel caso particolare, il segno di una giusta tensione morale nei confronti di un problema che assieme ad altri ha gravemente danneggiato l'immagine del nostro paese e ne ha inquinato la vita pubblica. Anche se col senatore Pozzo arriviamo a conclusioni diverse, condivido pienamente le premesse dalle quali egli è partito e sono pienamente partecipe della sua tensione morale.

Sono state poi qui sollevate preoccupazioni circa il futuro della Commissione d'inchiesta. Ritengo però che tale Commissione possa trarre stimoli e alimento proprio dal lavoro complessivo che abbiamo compiuto e dalla definizione del testo che ci accingiamo ad approvare. La nostra opera non dovrebbe essere vista come un sovrapporsi, come uno svuotamento dal lavoro della Commissione d'inchiesta, ma come un elemento cui essa, qualora lo desideri, può riferirsi per il prosieguo e la conclusione della propria attività. Non intendo dare suggerimenti a nessuno, se però fossi io a presiedere la Commissione bicamerale per prima cosa cercherei di documentarmi sul lavoro che noi abbiamo svolto in questi giorni e cercherei di ascoltare, in una audizione, magari collegialmente, i rappresentanti dei Gruppi presenti nella nostra Commissione, anche se non so se da un punto di vista

regolamentare è possibile che una Commissione bicamerale convochi una Commissione espressione solo di una Camera.

In definitiva noi abbiamo svolto una discussione sui nodi, sulle procedure, sulle varie questioni e, al di là delle norme che abbiamo approvato, sono emersi anche alcuni elementi che opportunamamente sviluppati possono presiedere a una riforma organica nel campo della cooperazione. Ritengo perciò che il lavoro da noi svolto, pur con i suoi limiti e le sue contraddizioni, non manchi di offrire un valido contributo. Per giorni e giorni un gruppo di persone si è esercitato sul tema della cooperazione e credo che il nostro lavoro possa quanto meno essere oggetto di un esame, di una valutazione, da cui ognuno poi ricaverà il giudizio più opportuno.

Vorrei ora rivolgermi al senatore Cuffàro, che ha deciso di astenersi dal voto. Naturalmente, come ognuno di noi, egli è libero di esprimersi come meglio crede. Mi sembra però che la sua decisione sia ingenerosa rispetto al contributo che lo stesso senatore Cuffàro ha offerto alla definizione del testo di questo provvedimento. Mi sarei invece aspettato un voto positivo pur in presenza di una legittima serie di riserve, riserve che ho anch'io. Nessuno di noi del resto raggiunge completamente i suoi obiettivi.

Il provvedimento indubbiamente ha un carattere ben definito e possiamo, come già è stato fatto, definirlo legge-tampone, d'emergenza, eccetera, cerca però di offrire una risposta a urgenze ben determinate e di rimettere in moto la cooperazione in vista della riforma futura, una riforma che so benissimo essere urgente E proprio per questo, proprio per rispondere alle questioni di emergenza, mi rivolgo al Governo e a ciascuno di noi perchè il provvedimento che la Commissione esteri del Senato oggi licenzia in sede deliberante diventi al più presto una legge pienamente operativa. Se così non avvenisse l'importanza della discussione che qui si è svolta non ne sarebbe diminuita, ma si vanificherebbero gli effetti pratici di questo dibattito, complicando la vita già tanto travagliata dei settori che si occupano della cooperazione. Dobbiamo impegnarci tutti allora perchè questo testo cominci a produrre i suoi effetti fin dai prossimi giorni.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Poichè so che gli onorevoli senatori tra breve dovranno recarsi in Aula non li tratterrò a lungo. Voglio solo ringraziare il Presidente e i singoli componenti della Commissione per il lavoro che hanno svolto prendendo a base un testo prodotto dall'Amministrazione degli affari esteri. Li ringrazio a nome mio, del Ministro e di quanti per il Ministero hanno preso parte ai lavori del Comitato ristretto. Tutti si sono dichiarati molto soddisfatti per lo spirito di collaborazione che hanno trovato in quell'organismo e per lo spazio che è stato dato alle loro osservazioni.

Mi associo a quanto detto dal relatore e dal senatore Serri, augurandomi che il provvedimento possa tradursi al più presto in realtà operativa.

PRESIDENTE. Faccio mie le considerazioni svolte dal senatore Benvenuti, dal rappresentante del Governo e dai colleghi circa il modo in cui la Commissione ha lavorato. Debbo ora chiedervi di conferirmi

l'incarico di procedere ad un coordinamento formale del testo risultante dagli emendamenti approvati. Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 2315 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 18,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE